NUOVE PROVVIDENZE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

Art. 16

Assegno di incollocabilit

Il sesto comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' cosi' modificato: "Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' secondo la procedura prevista dal successivo articolo 90".

Versione in vigore dal 27 agosto 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra
Estremi	Legge 28 luglio 1971, n. 585
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-provvidenze-in-materia-di-pensioni-di-guerra/art-16-assegno-di-incollocabilit

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it